

# SITRASB S.P.A.

## SOCIETA' ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, DEL D.LGS. 36/2023 PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY  
DAL 1°MAGGIO 2024 AL 30 APRILE 2027  
CIG B0104000B3**

### 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

**SITRASB S.P.A.** - Codice fiscale: 00508120011 – P. IVA 00470330077

Sede Legale: Loc. Praz Gentor, 4 – 11010 Saint – Rhémy – en –Bosses (AO)

Sede Amministrativa: Via Chambery 51 – 11100 Aosta (AO)

PEC: sitrasb@pec.sitrasb.it

### 2 OGGETTO DELLA PROCEDURA – DURATA DEL PROCEDIMENTO

La procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento della copertura assicurativa ALL RISKS PROPERTY dal 1°maggio 2024 al 30 aprile 2027 è stata disposta con Decisione di contrarre n. 001/2024 del Presidente di SITRASB S.p.A., a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di SITRASB il 18 dicembre 2023, e avverrà mediante **procedura negoziata** con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

I luoghi principali dello svolgimento del servizio sono il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ed il Comune di Aosta.

Si precisa, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto in oggetto non risulta suddiviso in lotti in quanto la procedura negoziata, di cui al presente disciplinare, consegue al mancato affidamento del lotto n.2 – ALL RISKS PROPERTY, della procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 bandita da SITRASB S.p.A. con Decisione a contrarre n. 142/2023 del 29/09/2023.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Hervé Fusinaz, domiciliato ai fini del presente procedimento presso gli uffici della Stazione Appaltante in Aosta, via Chambéry, 51.

La durata prevista del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del d.lgs. 36/2023, è pari a quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire.

La presente procedura e l'appalto che ne consegue, per quanto non disciplinato dal presente disciplinare, è regolamentato dalla lettera di invito a presentare offerta, dal Capitolato Speciale d'appalto e dai documenti dagli stessi richiamati e sono soggetti alle norme previste dal D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice) e relativi allegati, dal D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., e, per quanto ivi non regolato, dalle norme del Codice Civile e dalle altre leggi vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

### 3 PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura si svolge unicamente mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione centralizzata della Regione Autonoma Valle d'Aosta "PlaCe-VdA", gestita da IN.VA. S.p.A., organizzata in vari ambienti tematici nei quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione ed accessibile dal sito <https://place-vda.aflink.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile quanto riportato al successivo art.

3.1 "Dotazioni tecniche" e sinteticamente:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione a PlaCe-VdA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.2 – "Identificazione e registrazione Operatori Economici".

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso PlaCe-VdA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- ✓ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- ✓ utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto esplicitato nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Le offerte devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel sistema telematico, utilizzando l'ambiente dedicato alla presente procedura.

Il concorrente deve produrre tutta la documentazione in lingua italiana. I modelli messi a disposizione sul sistema delle gare telematiche devono essere scaricati e compilati.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente e caricati sul sistema. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente Disciplinare fanno fede la data e l'orologio del Sistema Telematico di Acquisto Place-VdA. Il sistema operativo di PlaCe-VdA è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **3.1. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it> che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **3.2 IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a PlaCe-VdA, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

La registrazione a PlaCe-VdA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegna l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di PlaCe-VdA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di PlaCe-VdA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di PlaCe-VdA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## **4 DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **4.1 DOCUMENTI CHE REGOLANO LA PROCEDURA**

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito a presentare offerta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla detta procedura.

Oltre al presente disciplinare, la documentazione di gara è costituita da:

1. lettera di invito a presentare offerta;
2. capitolato speciale di polizza corredato dalla nota su statistica sinistri;
3. schema di dichiarazione di partecipazione;
4. documento di gara unico europeo DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU PlaCe-VdA);
5. schema dichiarazioni partecipazione plurisoggettiva;
6. schema dichiarazione avalimento;
7. schema dichiarazione subappalto;
8. modello dichiarazione titolare effettivo;
9. scheda di offerta tecnica;
10. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (reperibili all'indirizzo <https://cuc.invallee.it>);
11. Codice Etico della Stazione Appaltante (reperibile all'indirizzo <https://trasparenza.partout.it/enti/SITRASB/disposizioni-general/atti-general/12492-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>);

12. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 – 2025 della Stazione Appaltante e relativi allegati (reperibile all'indirizzo <https://trasparenza.partout.it/enti/SITRASB/disposizioni-general/PTPCT/9521-PTPCT>);

13. Nota informativa sul rischio.

La documentazione di gara è accessibile e scaricabile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Bandi di gara e contratti”, al seguente link: <https://letunnel.com/sitrasb/bandi-di-gara-e-contratti/> e sulla Piattaforma telematica di negoziazione centralizzata della Regione Autonoma Valle d’Aosta “PlaCe-VdA”, gestita da IN.VA. S.p.A., accessibile dal sito <https://place-vda.aflink.it>, all’interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

#### **4.2. CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 17:00 del 21 febbraio 2024 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma telematica PlaCe-VdA e quindi per via telematica.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, generalmente entro 5 giorni dalla richiesta e, comunque, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla la piattaforma telematica PlaCe-VdA e sul sito istituzionale di SITRASB S.p.A. nella sezione “Bandi di gara e contratti”, al seguente link: <https://letunnel.com/sitrasb/bandi-di-gara-e-contratti/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità ed in tempi diversi da quelli sopra indicati.

#### **4.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma “PlaCe-VdA”, gestita da IN.VA. S.p.A., accessibile dal sito <https://place-vda.aflink.it>, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 22, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 ed indicato nella offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila designato al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice ovvero di consorzi ordinari o GEIE già formalmente costituiti, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di aggregazioni di imprese secondo il modulo del contratto di rete, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati all'organo comune si intende validamente resa a tutte le imprese retiste.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 5 DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è l'acquisizione della Copertura assicurativa ALL RISKS PROPERTY per SITRASB S.p.A. dalle ore 24:00 del 30/04/2024 alle ore 24:00 del 30/04/2027; tutte le condizioni di polizza sono contenute nel capitolato speciale di polizza.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alla lettera di invito a presentare offerta, al presente disciplinare e al capitolato speciale di polizza.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione Appaltante.

## 6 DURATA DELL'APPALTO

La durata prevista dell'affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura è fissata in 3 anni, con effetto dalle ore 24 del **30.04.2024** e scadenza alle ore 24 del **30.04.2027**.

In ogni caso l'Appaltatore, qualora la stazione appaltante allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione del corrispondente contratto per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali per un periodo massimo di 120 giorni successivi alla scadenza del contratto, come previsto dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

## 7 VALORE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14, commi 4, 9, 10 e 14 D.Lgs. 36/2023, il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, compresa l'eventuale proroga tecnica dei servizi è pari a quanto indicato nella tabella sottostante.

Gli importi sono indicati in Euro.

Polizza	Importo premio annuo imponibile	Importo premio imponibile nel triennio 30/04/2024 – 30/04/2027	Importo eventuale proroga tecnica 120 gg.	Importo imponibile complessivo
Copertura assicurativa ALL RISKS PROPERTY	228.000,00	684.000,00	74.958,90	758.958,90
<b>Valore stimato dell'appalto</b>				<b>758.958,90</b>

Gli importi dei premi riportati sono netti e pertanto non includono le imposte e/o oneri fiscali, comprese, laddove previste, le regolazioni premio.

**Gli importi sopra definiti costituiscono base d'asta;** pertanto in sede di offerta economica gli stessi non potranno essere superati, pena esclusione dalla gara.

Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi pienamente remunerativo del servizio oggetto dell'appalto e di quelli allo stesso connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nel/i capitolato/i speciale/i di polizza e nei relativi allegati.

L'importo a base di gara è stato determinato in base al valore del polizze in essere, aggiornato in base all'analisi del mercato assicurativo e comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato secondo gli importi indicati nella tabella seguente.

Polizza	Importo premio imponibile nel triennio 30/04/2024 – 30/04/2027	Quota soggetta a ribasso premio imponibile nel triennio 30/04/2024 – 30/04/2027	Quota (manodopera) non soggetta a ribasso premio imponibile nel triennio 30/04/2024 – 30/04/2027
<b>Copertura assicurativa ALL RISKS PROPERTY</b>	<b>684.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

Pertanto l'operatore economico nella formulazione della propria offerta economica, da rendersi secondo quanto previsto al successivo punto 24, esprimerà la percentuale di ribasso offerto rispetto alla quota soggetta a ribasso del premio imponibile, riferito al triennio 30/04/2024 – 30/04/2027 (periodo assicurato dalle 24:00 del 30/04/2024 alle 24:00 del 30/04/2024).

Il contratto collettivo applicato è il CCNL sottoscritto da ANIA e le organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale amministrativo del settore assicurativo vigente alla data di pubblicazione del bando.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

## 7.1. REVISIONE PREZZI

Qualora, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, il premio annuale sarà aggiornato, nella misura dell'ottanta per cento della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice mensile delle retribuzioni contrattuali nel settore assicurativo (IRC) elaborato dall'ISTAT con base al mese corrente alla data di stipula del contratto.

Considerata la natura aleatoria del contratto, i concorrenti rinunciano con la presentazione dell'offerta ad ogni diritto di rinegoziazione previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 36/2023.

## 8 SOGGETTI AMMESSI

La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo ALL RISKS PROPERTY per cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs. 209/2005, in conformità agli artt. 65, 67 e 68 del D.Lgs. 536/2023, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Le compagnie con sede in Stati diversi dall'Italia sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. In difetto, resta comunque ammessa la partecipazione di compagnie di uno Stato terzo, autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, precisandosi che la partecipazione di più compagnie in forma associata implica l'espressa deroga all'art. 1911 c.c., restando tutte le compagnie associate responsabili in solido verso la stazione appaltante per il pagamento degli indennizzi previsti dai contratti assicurativi oggetto della presente procedura.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ✓ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- ✓ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di contestare l'imputabilità di più offerte ad un unico centro decisionale ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, ai sensi dell'art. 95 comma 1, lett. d), del d.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso venga accertato quanto sopra, la Stazione Appaltante provvederà a darne immediata notizia agli operatori economici coinvolti invitandoli, entro un termine non superiore a 5 gg. naturali e consecutivi, a dimostrare e documentare che le dette circostanze non hanno influito sulla presentazione dell'offerta e sulla presente gara né sono idonee a compromettere la capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, l'operatore economico concorrente deve possedere e dimostrare i requisiti di seguito elencati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Con la partecipazione alla presente gara l'operatore economico si impegna a consentire l'accesso della stazione appaltante al proprio FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati, le informazioni e/o i documenti richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora l'interoperabilità con la PDND non consentisse l'immediata verifica di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara la stazione appaltante si riserva di provvedervi autonomamente ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

## 10 REQUISITI GENERALI

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### I. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **II. Altre cause di esclusione**

Sono esclusi:

- ✓ gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che avevano precedentemente esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'operatore economico.
- ✓ gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- ✓ gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## 11 IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico residente in Italia deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice.

L'operatore economico avente sede legale in Italia deve possedere autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo ALL RISKS PROPERTY.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

- a. di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita al ramo assicurativo AL RISKS PROPERTY tramite la propria sede secondaria in Italia.
- b. di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita al ramo assicurativo AL RISKS PROPERTY e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Fuori dai casi previsti al precedente capoverso, l'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve essere in possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa in Italia (riferita al ramo assicurativo AL RISKS PROPERTY) come previsto dall'art. 28 del D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

## 12 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- ✓ Solvency Capital Requirement Ratio (SCRR) pari ad almeno 125% alla data di presentazione dell'offerta, da comprovarsi attraverso produzione di copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., della "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria" (Solvency and Financial Condition Report), redatta sulla base di quanto richiesto dal Capo XII del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/35 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2452 – ad integrazione delle disposizioni della Direttiva n. 2009/138/CE in materia Solvency II., debitamente approvata e verificata a norma delle disposizioni vigenti;  
**in alternativa;**
- ✓ classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Rating, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's o rating equivalente in corso di validità alla data di presentazione delle offerte, da comprovarsi attraverso copia, dichiarata conforme all'originale in corso di validità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dell'apposito certificato rilasciato dall'agenzia competente.

## 13 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Aver svolto nel triennio 2020, 2021, 2022 almeno tre (3) servizi riferiti al medesimo ramo ALL RISKS PROPERTY per cui si presenta offerta a favore di assicurati pubblici o privati, ciascuno dei quali a fronte di un premio imponibile annuale di importo pari o superiore al 75% del premio annuo a base di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ✓ certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ✓ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## 14 POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g), h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### I. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché all'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo AL RISKS PROPERTY per cui si presenta l'offerta, deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; ovvero da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### II. Requisiti di capacità economico finanziaria

Sante la deroga alla responsabilità frazionata di cui all'art. 1911 c.c., il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; ovvero da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### III. Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, secondo le percentuali di partecipazione allo stesso indicate.

\*\*\*\*\*

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

### IV. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché all'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo AL RISKS PROPERTY per cui si presenta l'offerta deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

### V. Requisiti di capacità economico finanziaria

Sante la deroga alla responsabilità frazionata di cui all'art. 1911 c.c., il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori del contratto.

#### **VI. Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto dal consorzio, anche valendosi dei servizi svolti dai consorziati indicati come esecutori del contratto.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **15 SUBAPPALTO**

Atteso il divieto del frazionamento del rischio assicurativo, è vietato il subappalto, inteso come sub-affidamento da parte della Compagnia aggiudicataria ad una altra Compagnia assicurativa della assunzione e della gestione di parte dei rischi alla cui copertura la presente procedura è diretta.

E' invece ammesso il subappalto di attività strumentali e/o accessorie alla prestazione dei servizi assicurativi, che il concorrente, ove intenda effettivamente subappaltare a terzi, dovrà espressamente identificare ed indicare secondo quanto previsto al punto 22. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Le prestazioni oggetto di eventuale subappalto non potranno, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di garantire la tutela del lavoro e il rispetto delle condizioni di esecuzione afferenti alla salvaguardia dell'occupazione giovanile e femminile, delle pari opportunità e della inclusione lavorativa.

## **16 AVVALIMENTO**

I requisiti di cui al punto 11 non sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibili.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 12 e 13.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della offerta di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dal punto 10 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui ai punti 12 e/o 13, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;

Il concorrente allega alla offerta il contratto di avvalimento rispondente ai requisiti di legge, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

## 17 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 6, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente che ne faccia espressa richiesta, garantendo le stesse tutele del suddetto CCNL.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di

scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## 18 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo imponibile indicata nella colonna 5 della tabella del punto 7.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico di importo corrispondente alla cauzione presso il conto corrente bancario IT59P0306901205100000075768 recante la seguente causale: "cauzione provvisoria gara CIG B0104000B3";

La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
  - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

- iii. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella offerta di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 19 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo desumibile dalla tabella b di cui all'art. 2 della Delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023, accedendo alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio mediante richiesta di presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

### **Il contributo dovuto è pari a € 77,00.**

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

## **20 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Tutta la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 17:00 del giorno 26 febbraio 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 3.

### **20.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente ovvero di ritirare l'offerta presentata nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della offerta.

PlaCe-VdA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni relative alla Documentazione amministrativa e all'Offerta tecnica sono redatte, preferibilmente, sui modelli predisposti e messi a disposizione in formato editabile dalla Stazione Appaltante, indicati al punto 4.1.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Ove il concorrente non avente sede in Italia per comprovare uno o più dei requisiti richiesti dal presente disciplinare avesse necessità di trasmettere un documento redatto in una lingua diversa dall'italiano, dovrà accompagnare il detto documento con una traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della detta documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara non fossero concluse, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

La rettifica di carattere sostanziale comporterà l'inammissibilità dell'offerta.

## 21 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la offerta, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della offerta e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della offerta, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della offerta e delle dichiarazioni richieste è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 17.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di sette giorni naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione, comunque non superiore a tre (3) giorni naturali e consecutivi.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 22 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica di negoziazione centralizzata della Regione Autonoma Valle D'Aosta "PlaCe-VdA", gestita da IN.VA. S.p.A., organizzata in vari ambienti tematici nei quali si sviluppa lo specifico spazio dedicato alla presente procedura, nel quale potranno essere caricati i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di partecipazione;
- 2) dichiarazione in caso di partecipazione plurisoggettiva;
- 3) modello dichiarazione titolare effettivo;
- 4) DGUE;
- 5) eventuale procura;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) Ricevuta contributo (ove dovuto);

- 8) Documentazione a comprova di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altra documentazione analoga per il rispetto dei requisiti di idoneità professionale prescritti al precedente art. 11;
- 9) Documentazione a comprova del possesso dell'autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga per il rispetto dei requisiti di idoneità professionale prescritti al precedente art. 11;
- 10) Documentazione a comprova del rispetto dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti al precedente art. 12;
- 11) Documentazione a comprova del rispetto dei requisiti di capacità tecniche e professionali prescritti al precedente art. 13;
- 12) Documentazione in caso di avvalimento;
- 13) Documentazione in caso di subappalto;

## 22.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La dichiarazione di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate; oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante nonché le quote di partecipazione al raggruppamento.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta); se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL – la cui equivalenza a quello indicato dovrà essere adeguatamente motivata e dimostrata - con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- (se del caso) di ricorrere all'avvalimento, specificandone soggetti ed oggetto;
- (se del caso) di ricorrere al subappalto, specificandone l'oggetto;
- di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale, nei limiti e secondo le modalità indicate al punto 17;
- di impegnarsi a trasmettere alla Stazione Appaltante secondo quanto indicato al punto 17, una relazione sugli esiti degli adempimenti previsti ai fini della garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto;
- se impiega meno di 50 dipendenti, di impegnarsi a trasmettere entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

- di impegnarsi a trasmettere entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto una relazione che chiarisca il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della offerta e l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla citata legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico del concorrente nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SITRASB S.p.A. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, pena la risoluzione del contratto;
- se non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- se non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, di comunicare, ai fini di quanto previsto nell'articolo 90 del Codice, i dati seguenti:
  - domicilio fiscale;
  - codice fiscale;
  - partita IVA;
  - indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri;
- di accettare termini, condizioni e modalità del trattamento dei dati personali di cui al punto 41

## 22.2 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA

Le dichiarazioni e l'offerta presentate in risposta alla lettera di invito – ivi compreso il DGUE - sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila ovvero dal legale rappresentante del consorzio o del GEIE nonché da tutti i componenti del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) dal legale rappresentante del consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che, eventualmente, prestano i requisiti
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni e l'offerta non sono assoggettate ad imposta di bollo e sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla offerta copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

### 22.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 22.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto (o i contratti) di avvalimento;

### 22.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- ferma restando la non frazionabilità dell'assunzione del rischio oggetto del contratto assicurativo, dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ferma restando la non frazionabilità dell'assunzione del rischio oggetto del contratto assicurativo, dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. ferma restando la non frazionabilità dell'assunzione del rischio oggetto del contratto assicurativo, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ferma restando la non frazionabilità dell'assunzione del rischio oggetto del contratto assicurativo, dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ferma restando la non frazionabilità dell'assunzione del rischio oggetto del contratto assicurativo, dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- ferma restando la non frazionabilità dell’assunzione del rischio oggetto del contratto assicurativo, dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. ferma restando la non frazionabilità dell’assunzione del rischio oggetto del contratto assicurativo, le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 23 OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma utilizzando obbligatoriamente la Scheda di offerta tecnica predisposta, nella quale, alternativamente:

- ✓ dichiara l’accettazione integrale delle condizioni di copertura del capitolato speciale senza alcuna variante;
- oppure*
- ✓ indica le varianti offerte tra quelle previste dal punto 25.1.

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla scheda di offerta tecnica. L’operatore economico potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di modifiche del capitolato.

Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo l’offerta è formulata e sottoscritta dal legale rappresentante del detto operatore.

Nel caso di partecipazione di un RTI costituito l’offerta è formulata e sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario.

Nel caso di partecipazione di un Consorzio, anche stabile, di un GEIE ovvero di una aggregazione dei retisti con soggettività giuridica, dotata di organo comune con potere di rappresentanza, l’offerta è formulata e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

In tutti gli altri casi di partecipazione plurisoggettiva, l’offerta è sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici partecipanti alla compagine plurisoggettiva.

## 24 OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico formula la propria offerta economica utilizzando gli appositi campi previsti dalla Piattaforma “Place VdA”.

L’offerta economica è espressa mediante indicazione, nell’apposito campo, del ribasso percentuale offerto rispetto alla quota soggetta a ribasso del premio imponibile, riferito al triennio individuato dal 30/04/2024 al 30/04/2026 (periodo assicurato dalle 24:00 del 30/04/2024 alle 24:00 del 30/04/2027).

Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo l’offerta è formulata e sottoscritta dal legale rappresentante del detto operatore.

Nel caso di partecipazione di un RTI costituito l’offerta è formulata e sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario.

Nel caso di partecipazione di un Consorzio, anche stabile, di un GEIE ovvero di una aggregazione dei retisti con soggettività giuridica, dotata di organo comune con potere di rappresentanza, l’offerta è formulata e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

In tutti gli altri casi di partecipazione plurisoggettiva, l’offerta è sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici partecipanti alla compagine plurisoggettiva.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 7 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

## 25 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

All’offerta tecnica e all’offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi massimi.

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	<i>70 PUNTI</i>
Offerta economica	<i>30 PUNTI</i>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 25.1 METODO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

I punti riservati all’offerta tecnica sono attribuiti sulla base degli elementi e dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle.

Non saranno ammesse offerte con deducibili [franchigie e scoperti] più elevati o con limiti di indennizzo/massimali inferiori rispetto alla base di gara.

In caso di mancata indicazione dell’importo, non sarà attribuito alcun punteggio per l’elemento di valutazione considerato.

Al fine di non alterare la proporzione tra i pesi stabiliti all’offerta tecnica e all’offerta economica, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto di 70 punti e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

## **ALL RISKS PROPERTY**

**Tabella dei metodi di valutazione dell'offerta tecnica**

Elemento di valutazione		Offerta	Punteggio
1	<b>GARANZIA RICORSO TERZI E VICINI</b> Elevazione del sottolimito di indennizzo per danni da interruzione/sospensione attività da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no (barrare una casella)	<b>0 punti</b> in caso di risposta negativa  <b>5 punti</b> in caso di risposta affermativa
	<b>GARANZIA CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE</b> Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno da € 150.000,00 a € 250.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no (barrare una casella)	<b>0 punti</b> in caso di risposta negativa  <b>5 punti</b> in caso di risposta affermativa
2	<i>In alternativa al precedente</i> <b>GARANZIA CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE</b> Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno da € 150.000,00 a € 500.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no (barrare una casella)	<b>0 punti</b> in caso di risposta negativa  <b>10 punti</b> in caso di risposta affermativa
	<i>In alternativa al precedente</i> <b>GARANZIA CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE</b> Elevazione del limite di risarcimento per sinistro e per anno da € 150.000,00 a € 1.000.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no (barrare una casella)	<b>0 punti</b> in caso di risposta negativa  <b>15 punti</b> in caso di risposta affermativa
	<b>GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI E TERRORISMO</b> Riduzione dello scoperto da 20% a 10%	Accettazione: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no (barrare una casella)	<b>0 punti</b> in caso di risposta negativa  <b>5 punti</b> in caso di risposta affermativa

4	<p><b>GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI</b></p> <p>Riduzione dello scoperto da 10% a 5%</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p><b>0 punti</b> in caso di risposta negativa</p> <p><b>5 punti</b> in caso di risposta affermativa</p>
5	<p><b>GARANZIA TERREMOTO, MAREMOTO, LAGOMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO, CROLLO</b></p> <p>Riduzione dei deducibili previsti per ogni sinistro, da scoperto 10% minimo € 35.000 a scoperto 10% minimo € 25.000</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p><b>0 punti</b> in caso di risposta negativa</p> <p><b>5 punti</b> in caso di risposta affermativa</p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p><b>GARANZIA TERREMOTO, MAREMOTO, LAGOMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO, CROLLO</b></p> <p>Riduzione dei deducibili previsti per ogni sinistro, da scoperto 10% minimo € 35.000 a franchigia fissa di € 20.000 senza alcuno scoperto.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p><b>0 punti</b> in caso di risposta negativa</p> <p><b>15 punti</b> in caso di risposta affermativa</p>
6	<p><b>DANNI DIRETTI ALL'AUTOSTRADA ED AL TUNNEL (COMPRESI PONTI, VIADOTTI E GALLERIA DI SERVIZIO E SICUREZZA) ESCLUSI FABBRICATI, IMPIANTI, MACCHINARI, FIBRE OTTICHE E CONTENUTO IN GENERE</b></p> <p>Riduzione dei deducibili previsti per ogni sinistro, da scoperto 5% minimo € 200.000 a scoperto 5% minimo € 180.000</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p><b>0 punti</b> in caso di risposta negativa</p> <p><b>5 punti</b> in caso di risposta affermativa</p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p><b>DANNI DIRETTI ALL'AUTOSTRADA ED AL TUNNEL (COMPRESI PONTI, VIADOTTI E GALLERIA DI SERVIZIO E SICUREZZA) ESCLUSI FABBRICATI, IMPIANTI, MACCHINARI, FIBRE OTTICHE E CONTENUTO IN GENERE</b></p> <p>Riduzione dei deducibili previsti per ogni sinistro, da scoperto 5% minimo € 200.000 a franchigia fissa di € 180.000 senza alcun scoperto.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p><b>0 punti</b> in caso di risposta negativa</p> <p><b>10 punti</b> in caso di risposta affermativa</p>

7	<p><b>GARANZIA MANCATO INCASSO PEDAGGI</b></p> <p>Riduzione della franchigia fissa prevista per ogni sinistro da 25 giorni a 22 giorni, fermo il massimo indennizzo pari a 6 mesi.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p><b>0 punti</b> in caso di risposta negativa</p> <p><b>10 punti</b> in caso di risposta affermativa</p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p><b>GARANZIA MANCATO INCASSO PEDAGGI</b></p> <p>Riduzione della franchigia fissa prevista per ogni sinistro da 25 giorni a 20 giorni, fermo il massimo indennizzo pari a 6 mesi.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p><b>0 punti</b> in caso di risposta negativa</p> <p><b>15 punti</b> in caso di risposta affermativa</p>

## 25.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico dovrà indicare nell’apposita sezione dell’ambiente della Piattaforma dedicato alla presente gara il ribasso percentuale, arrotondato alla seconda cifra decimale, sulla quota-parte ribassabile del premio imponibile nel triennio individuato dal 30/04/2024 al 30/04/2027 (periodo assicurato dalle 24:00 del 30/04/2024 alle 24:00 del 30/04/2027)

Non sono ammesse offerte che eguagliano o determinino un aumento del premio annuo imponibile a base di gara.

A ciascuna offerta economica sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{max}$  = ribasso percentuale più conveniente

Il coefficiente attribuito a ciascun concorrente sarà moltiplicato per 30, così da ottenere i punteggi attribuiti agli stessi concorrenti sull’offerta economica.

### 25.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI E REDAZIONE GRADUATORIA FINALE

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica a ciascun concorrente, provvede, per ciascun concorrente, a sommare gli uni con gli altri e redigere la graduatoria finale.

## 26 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Della commissione giudicatrice faranno parte il RUP e altri dipendenti della stazione appaltante in possesso di adeguate professionalità ovvero, in difetto, anche funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, professionisti esterni.

Le nomine di cui al precedente capoverso saranno compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione dedicata alla presente procedura raggiungibile al link <https://letunnel.com/sitrasb/bandi-di-gara-e-contratti/> entro l'avvio della fase di apertura delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Commissione si avvarrà, senza oneri aggiuntivi, di un segretario verbalizzante nominato tra il personale amministrativo della Stazione Appaltante.

## 27 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE

A tutte le fasi della procedura negoziata a carattere pubblico potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero altri soggetti muniti di documento di identità in corso di validità e di delega scritta dello stesso legale rappresentante ad assistere alla specifica seduta, con indicazione delle facoltà attribuite loro.

La prima sessione avrà luogo in forma pubblica il giorno **27 febbraio 2024 alle ore 10.00**, presso gli uffici amministrativi di SITRASB S.p.A. in via Chambéry, 51 ad Aosta.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Cionondimeno di ogni seduta, pubblica o riservata, sarà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto da tutti i partecipanti alla seduta.

## 28 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dichiarata aperta la prima sessione ed identificati eventuali partecipanti, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- d) attivare, se del caso, ogni ulteriore procedura di richiesta di chiarimenti o controdeduzioni finalizzati alle decisioni sulla ammissione alla presente procedura;
- e) definire, all'esito degli adempimenti di cui ai punti precedenti, l'elenco dei concorrenti ammessi e di quelli esclusi dalla presente procedura.

Il RUP potrà sospendere la o le sedute pubbliche preordinate alle attività di cui ai punti precedenti ogni qualvolta abbia necessità di svolgere approfondimenti e/o verifiche di carattere giuridico sulla documentazione. Le date delle sedute successive saranno rese note tramite la Piattaforma.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione tramite la Piattaforma.

## 29 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla detta fase di gara.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte presentate e alla ricognizione dei documenti informatici caricati da ciascun concorrente nell'apposita sezione della Piattaforma a detta offerta riservata, assumendo le determinazioni conseguenti a quanto rilevato.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende quindi visibili ai concorrenti, con le modalità di cui agli artt. 3 e 4:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

prima dell'apertura della seduta pubblica di esame delle offerte economiche.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Dopo la pubblicazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura e alla presa d'atto delle offerte economiche e, senza soluzione di continuità, alla formulazione della graduatoria finale, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

L'offerta è esclusa in caso di:

- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice abbia ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o abbia verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i ribassi prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria finale e dichiara concluse le operazioni di gara, rimettendo il suo mandato alla Stazione Appaltante.

### 30 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che conseguano punteggi relativi al prezzo e all'offerta tecnica entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

In ogni caso, il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora l'offerta prima classificata risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

## 31 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Esaurite le operazioni di cui al punto precedente, il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta dalla Stazione appaltante all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente all'eventuale esclusione del primo graduato il RUP procede a riparametrare i punteggi dell'offerta tecnica e a riformulare la graduatoria, procedendo alla nuova proposta di aggiudicazione e alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Salvo quanto previsto dall'art.18, comma 3, lett. a), il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

In ragione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività assicurativa e dei requisiti di carattere speciale richiesti per la partecipazione alla presente gara la stazione appaltante l'aggiudicatario o gli aggiudicatari saranno esentati dalla presentazione della garanzia definitiva.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, tale fatto può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione digitale da parte dei legali rappresentanti della stazione appaltante e dell'aggiudicatario – ovvero di loro delegati a mezzo di apposita procura speciale - delle condizioni di polizza così come determinate a seguito dell'offerta dell'aggiudicatario.

\*\*\*\*\*

Non sono previste spese di pubblicazione; eventuali spese di pubblicazioni che dovessero manifestarsi saranno comunicati tempestivamente agli aggiudicatari.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2, del Codice.

## **32 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **33 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice Etico nonché nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione appaltante.

## 34 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il diritto di accesso potrà essere esercitato da ciascun concorrente a mezzo di apposita istanza, da trasmettersi a mezzo PEC ovvero a mezzo di raccomandata a.r. nella quale l'istante dovrà identificare con precisione gli atti e/o i documenti richiesti ed indicarne analiticamente le ragioni e la finalità.

Ove l'istanza fosse accolta ed ove non fosse possibile consentire l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni richieste mediante accesso alla Piattaforma digitale, la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la documentazione richiesta in formato elettronico/digitale, quantificando le eventuali spese di riproduzione e di trasmissione..

## 35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Autorità Giudiziaria competente per le procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta, sede: via Cesare Battisti n. 1, telefono: (+39) 0165.31356; fax: (+39) 0165.32093. Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla ricezione della presente lettera di invito, ove ritenuta autonomamente lesiva, ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in ogni caso, dalla effettiva conoscenza dell'atto da impugnare, anche se antecedente alla formale ricezione degli atti inerenti la presente procedura.

Per ogni altra controversia vale quanto previsto dal CSA, precisandosi sin d'ora che per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura è esclusa la competenza arbitrale..

## 36 PRECISAZIONI E AVVERTENZE

I servizi dovranno essere svolti in conformità alla lettera di invito a presentare offerta, al presente disciplinare ed ai capitolati.

Le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in italiano. Non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, non sottoscritte e/o condizionate.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, la stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta, purché valida e previa eventuale valutazione della congruità della stessa tenuto conto della natura del servizio e del suo prezzo;
- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.108, comma 10 D.Lgs. 36/20123;
- di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della stazione appaltante;
- di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

- di non procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare la procedura.

Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato.

L'aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nel capitolato tecnico, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

### 37 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 17, commi 8 e 9 D.Lgs. 36/2023, la società aggiudicataria si impegna a dare esecuzione anticipata al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante.

### 38 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di presentare la seguente documentazione:

- In caso di ATI: mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
- Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.
- Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 D.Lgs. 159/2011.

### 39 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Con la presentazione dell'offerta i concorrenti accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabiliti nel presente disciplinare e nella documentazione dallo stesso richiamata, nessuna esclusa od eccettuata.

Si precisa che tutte le eventuali comunicazioni nell'ambito della presente procedura avvengono **esclusivamente** tramite l'apposita sezione dedicata "comunicazioni" presente sulla Piattaforma indicata al punto 3, all'interno dello spazio dedicato alla presente gara. È onere del partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, nonché problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere immediatamente segnalate via fax al n. 0165 363628 o con raccomandata A/R al RUP; diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### 40 CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza alla presente procedura, nonché per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, la stazione appaltante si avvale della società Aon S.p.A., con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, ufficio di Torino, Corso Marconi, 10, broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.

L’opera del *broker* sarà remunerata dalle compagnie aggiudicatarie in conformità alla prassi di mercato; al fine di garantire la *par condicio* delle imprese offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del *broker* nella misura del 10,00% del premio imponibile totale delle coperture assicurative

#### 41 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, la SITRASB S.p.A., informa che i dati personali acquisiti in ragione del presente avviso pubblico saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per le finalità relative al procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tali finalità rappresentano quindi la base giuridica del trattamento e l’acquisizione dei dati è il presupposto indispensabile per la partecipazione alla procedura.

I dati saranno trattati da:

- personale di SITRASB S.p.A. coinvolto nei procedimenti finalizzati all’espletamento della procedura della gara d’appalto;
- componenti della commissione giudicatrice;
- altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge.

I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati di svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità per adempiere ad obblighi legislativi, regolamentari e contrattuali.

Parte dei dati saranno diffusi mediante la pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali istituzionali per l’adempimento della normativa in materia di pubblicità e trasparenza in ordine alla gestione delle gare d’appalto.

I dati saranno trattati dalla SITRASB S.p.A. per 10 anni dalla chiusura del rapporto contrattuale determinato dalla partecipazione alla presente procedura.

Si precisa che SITRASB S.p.A. pone in atto le necessarie misure di carattere organizzativo, fisico e logico, atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti ai sensi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi alla SITRASB S.p.A. - Via Chambéry n. 51 - 11100 AOSTA, e-mail [sitrasb@sitrasb.it](mailto:sitrasb@sitrasb.it). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy è raggiungibile all’indirizzo [dpo@sitrasb.it](mailto:dpo@sitrasb.it).

Inoltre, qualora lo ritenesse opportuno in relazione al trattamento dei Suoi effettuato dalla SITRASB S.p.A., ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Luogo e data:

Aosta, 22 gennaio 2024

Il Responsabile Unico del Progetto:

Ing. Hervé FUSINAZ